

L'analisi

L'equilibrio difficile tra etica e libertà

Francesco Paolo Casavola

Torna a far discutere la legge 40 del 2004, perché si vorrebbe che essa permettesse la procreazione medicalmente assistita mediante ovuli o seme donati da persone estranee alla coppia. Il Tribunale civile di Firenze rimette alla Corte costituzionale la questione. La concomitanza con l'assegnazione del premio Nobel per la medicina a Robert Edwards, iniziatore delle tecniche di fecondazione in provetta, sta già determinando una risonanza impropria intorno ad una vicenda che va osservata nei suoi profili giuridici e sociali.

Quando fu emanata, la legge 40 voleva soccorrere la infertilità e sterilità di coppia, salvaguardando due beni, la salute della donna, evitando le procedure gravosamente invasive e ripetuti, e limitando la produzione di embrioni a soli tre esemplari, da impiantare tutti insieme per non far luogo alla loro conservazione mediante congelamento. Era inoltre vietato l'uso di gameti provenienti da persone estranee alla coppia.

Postulati inespresi, ma trasparenti, erano che la donna avesse, con il triplice impianto in unico atto, da un canto ragionevole certezza del buon fine fecondativo, e dall'altro la minore possibile invasività creata da più atti successivi o da ulteriori stimolazioni ovariche; inoltre che non si avessero embrioni eccedentari, da conservarsi per eventuali utilizzatori, quando non destinati a distruzione, creandosi così conflitto etico con quanti riconoscono nell'embrione dignità di persona; ed infine che il ricorso a gameti di estranei, sia per parte materna sia paterna, altera l'identità biologica del nascituro. In ordine al divieto di riproduzione eterologa, la Corte costituzionale, con sentenza n. 49 del 2005, dichiarava ammissibile un referendum abrogativo, che non raggiunse il quorum di validità.

L'ultima volta che la Corte costituzionale è stata chiamata a decidere sulla legge 40 è stata nel 2009, con la sentenza n. 151, che fa cadere l'obbligo di unico e contemporaneo impianto di embrioni non superiori a tre, e impone la previsione di un trasferimento degli embrioni da effettuarsi, quanto prima possibile, ma senza pregiudizio della salute della donna. Si è, cioè, tenuto conto del giudizio e delle scelte proprie della scienza medica in ordine al caso concreto e non in base all'astratta previsione legale. Il primo aprile di questo anno 2010, la Corte dei diritti umani di Strasburgo si è pronunciata contro la legge austriaca di divieto della riproduzione eterologa, sia pure con opinioni dissenzienti di due giudici. Da un punto di vista etico-sociale occorre riflettere attentamente e analiticamente sulle motivazioni delle coppie verso la richiesta di tecniche riproduttive, e proporre quando siano opportune alternative eticamente significative, ricorrendo nella minore misura possibile a strumenti legali o giudiziari. E in ogni caso, riconoscendo alla legge come espressione di una democratica volontà generale un valore più persuasivo nella tutela del bene comune che non di desideri individuali. Va peraltro valorizzata ogni risorsa della scienza investendola di responsabilità di scelte tecniche, non disgiunte da fini morali e di umana solidarietà. Guida della società non sono soltanto autorità religiose, sociali, culturali, ma anche

scientifiche. E debbono tutte mirare a non frammentare l'esperienza della civilizzazione umana a seconda dei popoli e degli ordinamenti nazionali, contraddicendo il fondamento universale della natura biologica della specie, pur nelle particolarità delle culture e delle vicende storiche.

